



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n.

Del

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 30 del Reg.

Data: 30/12/2020

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario TARI anno 2020.

L'Anno DUEMILAVENTI (2020), il giorno Trenta (30) del mese di Dicembre alle ore 10.38 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	
Antonio Marino		X	Assegnati n.: 11 In Carica n.: 11 Presenti n.: 8 Assenti n.: 3 Assenti i Signori: Antonio Marino - Elvira Martino - Franco Martino -
Vincenzo Luciano	X		
Arturo Stabile	X		
Pierino Gigliello	X		
Rosanna Marchesano	X		
Elvira Martino		X	
Gianluca Marino	X		
Antonio Marino	X		
Pasquale Brenca	X		
Franco Martino		X	
Rosaria Corvino	X		

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. prof. Vincenzo LUCIANO nella sua qualità di

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4.a, del T.U.E.L. n. 267/2000), il Segretario Comunale Signor Dott. Giovanni Amendola;

La seduta è Pubblica

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come di seguito riportato:

AREA INTERESSATA	AREA FINANZIARIA
VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000-	VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 SI ATTESTA la regolarità contabile/copertura finanziaria della spesa prevista nella presente proposta di deliberazione.
Dalla Residenza Comunale 30/12/2020 IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Ing Vito Brenca [Area Tecnica LLPP]	Dalla Residenza Comunale 30/12/2020 IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Dott. Nicola PAGANO [Finanziaria]

Il Vice-Sindaco Cons. LUCIANO dice che trattasi di argomento tecnico e che in merito è pervenuta la validazione dell'Ente di Ambito. Il PEF nella sostanza è come quello dell'anno scorso con l'aumento della spesa di quattromila euro che vanno spalmati nel 2021. Come si giustificano questi aumenti? si tratta di interventi che, anche se abbiamo una Protezione Civile di straordinaria valenza, sono stati fatti sul territorio per la necessità di smaltire ai sensi di legge, rifiuti reperiti in micro discariche che naturalmente hanno dei costi. Poi c'è la vicenda del Covid che ha determinato anch'essa costi aggiuntivi perché la raccolta dei rifiuti presso le persone che sono state interessate dal problema, va fatta in un determinato modo. Ad un problema quindi se ne aggiunge un altro. Per fortuna stanno arrivando non poche risorse che consentiranno nel 2021 di ristorare quanti hanno subito un mancato gettito e che pertanto non hanno potuto pagare la tassazione. Anche il mancato gettito delle risorse da parte dei Comuni potrà essere calmierato con le risorse pubbliche che stanno arrivando. Siamo convinti di poter ristorare anche le spese in più piuttosto che spalmarle sui cittadini. Per pura informazione: è partita l'azione sui buoni alimentari per dare risposte alle domande del primo bando che sono state quasi tutte autorizzate e soddisfatte e che per Natale, non essendo esaurite le risorse si procederà ad un nuovo bando. Inoltre si procederà anche al ristoro delle attività commerciali visto che il comune ha ricevuto assegnazione di fondi triennali a tale scopo. Quindi ritornando alla proposta in oggetto chiede di mettere ai voti la stessa

La Cons. CORVINO, chiesta ed ottenuta la parola, dice che il Pef è ricco di fantasie in realtà il costo della Tari è intorno 169 mila euro. In realtà è stato fatto un calcolo dall'Ambito in base a come è gestito il sistema rifiuti. Probabilmente riusciamo a portare a casa poco utile sia dalla differenziata, sia dalla vendita del cartone, del vetro, degli oli per cui il servizio viene a costare di più e quindi l'aumento di 4.166. Ribadisce quindi che ad Aquara la spazzatura, la Tari ci viene a costare 173 mila euro. Riflessione: non è possibile. Da questo strumento che molti comuni ne hanno fatto una ricchezza, e a ricadute sulle bollette dei consumatori, noi invece ci ritroviamo o per una via o per un'altra, a dover tassare continuamente i nostri concittadini per cui anche noi stessi ahimè. Veramente l'ho trovato nuovo, e mi stupisce, questo fatto che diceva il Vice-Sindaco che ce venuto a costare di più perché abbiamo dovuto prendere anche delle precauzioni per quanto riguarda la rimozione dei rifiuti per le famiglie affette insomma da questo virus. Veramente è una fantasia che va oltre a quella che potrebbe essere anche quella di Walt Disney perché non mi risulta questo. E pure se fosse diciamo che non andrebbe a ricadere su questo servizio, magari sul prossimo. Però io vi assicuro che non è così visto che il virus all'aria scompare in poco tempo non in tantissimo.

Il Vice-Sindaco Cons. LUCIANO la interrompe osservando che esiste una disposizione normativa che la raccolta laddove c'è un caso Covid viene fatta in maniera particolare cioè il rifiuto non viene differenziato ma viene messo tutto in un'unica busta poi nell'altra busta e non viene portato in discarica. E purtroppo è un costo per il Comune.

La Cons. CORVINO chiede di non essere interrotta e prosegue dicendo che, se fosse vero quello che dice il Vice-Sindaco, avrebbe dovuto trovarlo scritto tra le motivazioni. Invece le motivazioni sono ben altre e cioè che non riusciamo a produrre ricchezza dalla differenziata. Per cui abbiamo un costo di 4 mila e dispari euro in più per cui dobbiamo tassare i nostri concittadini e commercianti. Ribadisce che questo è quanto è scritto se poi a livello di Ministero della Sanità sono stati chiesti questi requisiti sarà la ditta a farci la relazione che documenti le spese in più che ha subito, relazione ora qui non ha trovato. Per cui può dire che sicuramente le ritroveremo in seguito se è come dice il Vice-Sindaco, ma oggi non lo ha trovato scritto. Quindi il suo voto non è favorevole perché, diversamente, significherebbe avallare ancora una volta ad un servizio da cui non siamo bravi a produrre ricchezza.

Il Vice-Sindaco Cons. LUCIANO riprende la parola per evidenziare che il Comune di Aquara è stato attenzionato anche da Legambiente per quanto riguarda i rifiuti, ed Aquara è al 70° posto regionale per la qualità della differenziazione e la produzione di rifiuti: Per cui delle due l'una: o siamo bravi o non lo siamo. Questo Piano Finanziario è stato vidimato dall'Azienda che deve verificarlo, come per tutti i Comuni. E tutti i piani hanno avuto degli aumenti per più fattori. E vero che nella relazione non si evince in maniera puntuale ma non evince neanche in maniera puntuale questo fatto della qualità della produzione dei rifiuti ed il fatto che nei prossimi mesi Aquara avrà la compostiera di comunità per cui noi avremo un abbattimento forte dei costi del rifiuto organico che sarà anche recuperato come concime/compost. Questo Piano è vero che fotografa la situazione attuale ma è anche vero che nel 2021 ci saranno delle azioni tali faranno comunque scendere i costi che è poi l'obiettivo di ogni amministrazione. Poi sottolinea nuovamente che con il Covid un Comune viene colpito due volte poiché anche i costi del servizio rifiuti vengono a lievitare a causa della Pandemia. Immaginiamo un Comune con centinaia di casi Covid. Inevitabile l'aumento dei costi. Per fortuna il Governo mette in campo risorse per i ristori. E un documento di prammatica ma con la compostiera di comunità, i ristori del Governo e con altre cose questa tassa avrà sicuramente un abbassamento. In più dobbiamo fare in modo che, anche con la collaborazione di Legambiente, i rifiuti non siano più solo un costo ma siano un'opportunità: Invita quindi tutti a votare la proposta di approvazione del PEF.

Il Cons. BRENCA apprezza la preparazione della Cons. CORVINO e per il futuro rinnova l'invito a ricevere un po' prima la documentazione. Due osservazioni: Non confondere la questione Covid con altro: bisogna tenerle separate se no si fa confusione. E vero che il Covid può portare ad una lievitazione di costi, non si discute. Ma vuole sottolineare un altro aspetto: se è vero che c'è stato un risparmio di personale importante si chiede perché non utilizzare queste risorse in modo tale da abbattere in modo importante i costi. In passato, a differenza di oggi, non c'è stata questa opportunità. Da personale che è andato o andrà in pensione il Comune risparmia ad occhio e croce al lordo arriverà a risparmiare almeno centomila euro

che possono essere utilizzate per abbassare le aliquote della Tari. Accoglie con favore la compostiera di comunità di cui anche la precedente amministrazione si era già occupata e si chiede, anzi, come mai non sia stata portata a completamento prima. Si può incidere sulla tariffa Tari. Non ci sono obiezioni sulla Tari perché la validazione attiene all'aspetto formale che è coerente con quello che viene rappresentato. Non c'è sul piano formale nulla da eccepire. Però ripeto la cifra, non è che uno ha piacere a tenere i costi alti, però possono essere utilizzati questi importanti risparmi di spesa, legati al fatto che molte unità di lavoro non ci siano più, per abbattere, ma in maniera seria, questo costo. Per quanto riguarda i buoni spesa finalmente mi fa piacere di questa azione di trasparenza anche attraverso questo Consiglio, si da atto e si dice che ci sono le risorse che il Governo ha rimesso ai vari Comuni e più che fare un nuovo bando si potrebbero prorogare i termini del precedente perché obiettivamente sono stati dati pochi giorni, forse neanche una settimana. E' evidente che quindi non tutte le persone avrebbero avuto in tempo le informazioni e fare la domanda nei termini. Suggerimento per la proroga del precedente bando perché non ci sarebbe motivo di farne un' altro e con condizioni diverse e perciò non si capirebbe, con un po di pubblicità in più. Almeno da atto che rispetto c'è un po di trasparenza maggiore e questo mi fa piacere. Questo per dire che non è che l'opposizioni sempre e comunque fanno polemiche così: c'è sempre qualche motivo. Quando c'è uno sforzo uno apprezza. Per i ristori alle attività commerciali, già la volta scorsa la d.ssa Corvino suggeriva una soluzione, magari questa questione può essere un momento di discussione fermo restando che all'amministrazione spetta fissare l'orizzonte generale però in questo quadro generale qualche apporto può essere dato anche dalle minoranze ma sempre per i canali istituzionali. Per queste ragioni il suo voto è contrario al PEF anche se riconosco che sul piano formale c'è questa validazione quindi non muovo osservazioni, ma è per ragioni di sostanza e di metodo.

Il Vice-Sindaco Cons. LUCIANO ringrazia il Con. BRENCA sottolineando che ci sarebbero molte precisazioni da fare una per tutte: il personale interno non ha nulla a che vedere con i costi della TARI con il recupero delle risorse del nostro personale. La seconda cosa non c'è stata nessuna differenza sostanziale tra la prima attribuzione dei buoni alimentari e la seconda ed è vero che i tempi sono stati più ristretti ma sono stati dettati dal fatto di dare la possibilità che a Natale già qualcuno potesse in qualche modo spendere quei soldini. Da questo punto di vista vedo che la proposta era quella di prorogare i tempi, ci stavamo lavorando. Pongo in votazione l'argomento. Voglio dire anche al Cons. BRENCA dobbiamo sempre dividere le questioni quelle politiche amministrative sono una cosa a volte i fatti più strettamente tecnici dovrebbero avere una riflessione più di questa natura. Però faccio tesoro di tutte le sollecitazioni avute in particolare modo dal Cons. BRENCA e dalla Cons. CORVINO che hanno partecipato in maniera puntuale alla discussione e speriamo in un 2021 meno in affanno che ci permetta come amministrazione di contribuire a dare segnali politici direttive politiche che è quello che poi deve fare un Sindaco e l'amministrazione, alla struttura in modo che la struttura possa operare. Una per tutte e chiudo, chiedo scusa: ci stiamo rendendo conto che la macchina nostra amministrativa come si è ridotta a lumicino? praticamente non abbiamo più dipendenti operai. Maria andrà in pensione tra qualche mese, andrà via un riferimento importante per la ragioneria. Voglio dire abbiamo problemi seri per far funzionare la macchina. Molte volte siamo costretti a scrivervi le cose e quindi a svolgere una funzione che non è nostra. Questo è un altro problema che dovremo affrontare nel 2021 e mi auguro che il Governo permetta ai piccoli Comuni in particolar modo, di avere meno limitazioni nei bandi per il personale, a poter assumere personale nuovo. Soprattutto per questa ondata che abbiamo avuto oggi ti rendi conto: ieri sera alle 22 e non mi vergogno di dirlo, il sottoscritto ha portato a casa, con tutte le attenzioni del caso, una notifica del comune per quanto riguardava una emergenza di isolamento fiduciario ad una famiglia. Voglio dire: sono problemi seri, non abbiamo più vigile, non abbiamo più referente della ragioneria abbiamo problemi serissimi per far funzionare la macchina. Sarà il cruccio del 2021 che dovremo affrontare tutti insieme e mi auguro che il Governo ci dia la possibilità di fare qualche concorso per sopperire a queste esigenze. Quindi pongo ai voti.

Il Cons. BRENCA fermo restando che gli operatori comunque fanno quello che possono, va detto questo. E quindi va dato atto che più di quello che fanno non possono fare. Certo il problema c'è quello della riduzione del personale, però questo si traduce in una liberazione di risorse che possono innestare meccanismi virtuosi sopperire in qualche modo.

Il SINDACO rientra nuovamente nella seduta. Presenti 9.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti

dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga» ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

VISTA la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR) e succ. integrazioni;

DATO ATTO che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

ATTESO che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

DATO ATTO che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che l'"Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

DATO ATTO che nel caso del Comune di Aquara - l'Ente di governo dell'Ambito è l'Ambito Territoriale Ottimale - Salerno - Ente d'ambito per il servizio della gestione integrata dei rifiuti urbani;

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 30 settembre 2020 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 ottobre 2020;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

DATO ATTO che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

VISTE le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

ATTESO che quest'anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

RICHIAMATO l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

VISTO lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 (All.1), predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, già approvato dal competente Ente di governo dell'Ambito, con Determinazione n. 67 del 29/12/2020 (All.2), da cui risulta un costo complessivo di € 169.760,00;

DATO ATTO che "le risultanze del fabbisogno standard" del Comune di Aquara (All.3)-, determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, in termini di "costo standard" di gestione di una tonnellata di rifiuti pari a € 451,39 moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti pari a 390 tonnellate-determina un fabbisogno standard finale pari a € 176.042,10- e che, pertanto, saranno attivate migliori politiche di incentivo alla raccolta differenziata e di riduzione ed ottimizzazione dei costi nell'ambito di un percorso graduale di convergenza verso i medesimi fabbisogni;

DATO ATTO che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario (All.4) sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente tra cui: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio; -coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale; coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2020 è pari ad € 169.760,00 e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 29.829,00 mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 139.931,00

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 29/09/2020 con cui sono state confermate per il 2020 le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, avvalendosi della facoltà prevista dal citato art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 28/03/2019 con cui è stato approvato il PEF per il 2019 e sulla base del quale sono state determinate le tariffe dello stesso anno 2019 e da cui risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2019 è stato pari ad € 165.593,51.

RITENUTO inoltre di dare evidenza del differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, per la determinazione del conguaglio che dovrà essere versato dai contribuenti a copertura del suddetto differenziale in tre annualità a decorrere dal 2021 in quote di pari importo;

DATO ATTO che tale differenziale ammonta ad € 4.166,00 e che pertanto la quota annuale da recuperare risulta essere pari ad € 4.166,00;

PRESO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, atteso che l'atto ha effetti sul bilancio e/o gli aspetti patrimoniali dell'Ente;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Prima della votazione rientra il SINDACO che assume la presidenza della seduta. Presenti 09.

VISTO l'esito della votazione resa per appello nominale dai convenuti. Presenti e votanti 09.

Voti:

Favorevoli 07 (i restanti);

Contrari 02 (BRENCA-CORVINO);

Astenuti ==

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, e relativi allegati (All. 1, 2, 3, 4) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI DARE ATTO** che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;
3. **DI DARE ATTO** che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 ammonta ad € 4.166,00;
4. **DI TENERE CONTO** di quanto indicato al precedente punto 3 per la determinazione del conguaglio che i contribuenti dovranno versare nel triennio a decorrere dal 2021 in quote di pari importo;
5. **DI DISPORRE** la pubblicazione della deliberazione approvativa della presente proposta nelle forme di rito.
6. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione che ha dato il medesimo esito della precedente.

Letto, approvato e sottoscritto

F.to prof. Vincenzo LUCIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Amendola

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000 VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _____

Dalla Residenza Comunale, _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Amendola

=====
La Presente copia è conforme al Documento Originale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005. Il corrispondente Documento Originale è conservato negli archivi del Comune

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Amendola

Dalla Residenza Comunale,

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _____ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000) ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Amendola



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Determinazione n. 67 del 29 dicembre 2020

Oggetto: Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI del Comune di Aquara (SA), in applicazione della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019.

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (*"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"*), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 ss.mm.ii. istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Salerno è istituito l'PEDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- il Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l'avv. Bruno Di Nesta quale Direttore Generale dell'EDA Salerno;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 225/2018/R/rif, ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 715/2018/R/rif, ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di *"Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti"*;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;
- l'Allegato 1 alla richiamata Deliberazione n. 443/2019, all'art. 1 definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito "ETC") come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

DIREZIONE GENERALE

RILEVATO CHE

- All'ETC sono attribuite le seguenti competenze:

1. la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore e del Comune;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
3. la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);
4. la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale);

DATO ATTO CHE:

- l'EDA Salerno, Ente Territorialmente Competente (ETC), ha acquisito agli atti la seguente documentazione:

- Pec del 02.11.2020, acquisita al ns. prot. n. 2086/2020 del 02.11.2020, con la quale la società Nappi Sud s.r.l. (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
 - a. dichiarazione di veridicità del legale rappresentante della società Nappi Sud s.r.l. redatta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della delibera 443/2019;
 - b. relazione di accompagnamento al piano economico finanziario (MTR) predisposta dalla società Nappi Sud s.r.l. in accordo con la deliberazione ARERA n.443/2019;
 - c. Bilancio di esercizio al 31.12.2017 della società Nappi Sud s.r.l.;
 - d. Bilancio di esercizio al 31.12.2018 della società Nappi Sud s.r.l.;
 - e. Bilancio di esercizio al 31.12.2019 della società Nappi Sud s.r.l.;
 - f. "Personale_2019" della società Nappi Sud s.r.l.;
 - g. "Personale a consuntivo 2018" della società Nappi Sud s.r.l.;
 - h. "Personale_2019" della società Nappi Sud s.r.l.;
 - i. Registro dei beni ammortizzabili 2018 della società Nappi Sud s.r.l.;
 - j. tavole di input secondo modello di calcolo tool IFEL.
- Nota prot.n. 4434 del 18.12.2020, acquisita al ns. prot. n. 2693/2020 del 18.12.2020, con la quale il Comune di Aquara (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
 - a) fabbisogno standard come rilevato ai sensi del c. 653 art. 1 della Legge n. 147/2013;
 - b) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la deliberazione ARERA 443/2019;
 - c) dichiarazione di veridicità del sindaco del Comune redatta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della delibera 443/2019;
 - d) deliberazione di Consiglio Comunale n.05 del 30.03.2018 - "Approvazione piano finanziario tari (tariffa rifiuti) - anno 2018";
 - e) deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 28.03.2019 - "Approvazione piano industriale servizio raccolta e smaltimento RR.SS.UU. e Piano finanziario per la determinazione delle tariffe TARI, per l'esercizio finanziario 2019";
 - f) Costi TARI 2017;
 - g) Costi TARI 2018;
 - h) tavole di input secondo modello di calcolo tool IFEL.

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

DIREZIONE GENERALE

CONSIDERATO CHE:

- all'art. 6.1) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 è previsto che *"sulla base della normativa vigente, il gestore predisponde annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente"*;
- all'art. 6.3) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 è fissato che *"la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore"*;
- all'art. 6.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 è stabilito che *"sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti"*;
- nell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 è riportato lo schema tipo della relazione di accompagnamento del piano economico finanziario con le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4);
- con Delibera di Consiglio d'Ambito n. 15 del 6.8.2020 è stata approvata la *"Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 443/2019"*;
- con Delibera di Consiglio d'Ambito n. 22 del 4.11.2020 è stata approvata la *"Relazione sulla determinazione del parametro/coefficiente C19 di competenza dell'Ente d'Ambito (ai sensi della deliberazione ARERA n. 238/2020)"*;

VISTA:

- la relazione contenente le valutazioni dell'ETC previste al punto 4) dell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla deliberazione ARERA n.443/2019, allegata alla presente Determinazione a formarne parte integrante e sostanziale (prot. n. 2861 del 29.12.2020) e , in particolare, la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR, elaborata in accordo con quanto stabilito nella *"Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 443/2019"*, approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 15 del 6.8.2020;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 6.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 *"è stata verificata la coerenza regolatoria degli atti e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2"*;
- ai sensi degli art. 4,5 e 6 del DLgs 241/1990, il responsabile del procedimento è lo scrivente;

CONSIDERATO CHE:

- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO" DIREZIONE GENERALE

- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

VISTI E RICHIAMATI:

la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 165/2001;
la Deliberazione ARERA n. 443/2019;
il DLgs n. 152/2006 ss.mm.ii.;
la Determinazione ARERA n. 02/2020;
la Deliberazione ARERA n. 238/2020;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:

- 1) **di validare** il piano economico finanziario per la determinazione della TARI del Comune di Aquara (SA) comprensivo di allegata relazione di accompagnamento, come da Appendice 2 dell'Allegato1 e di modello di calcolo (MTR) nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione ARERA n.443/2019;
- 2) **di stabilire** che il corrispettivo complessivo riconosciuto è pari ad € 171.555,00, di cui € 89.702,00 pari alla componente variabile ed € 81.853,00 pari alla componente fissa, così come determinato nella Relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla Delibera ARERA n. 443/2019, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) **di dare atto** che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;
- 4) **trasmettere** all'ARERA la presente determinazione unitamente al piano economico finanziario e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi dell'art. 6.4) della deliberazione ARERA n.443/2019;
- 5) **di trasmettere**, altresì, la presente Determinazione al Comune di Aquara (SA) per i successivi adempimenti di competenza;
- 6) **di disporre** la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo pretorio, nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione trasparente.

Il Direttore Generale

avv. Bruno Di Nasta



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

AREA TECNICA

RELAZIONE ETC PER COMUNE DI "AQUARA"

delibera ARERA n.443/2019



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

AREA TECNICA

INDICE

PREMESSA	3
1.1. Attività di validazione svolta	4
1.2. Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	5
1.3. Costi operativi incentivanti	6
1.4. Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	7
1.5. Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019	7
1.6. Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing	8
1.7. Scelta degli ulteriori parametri	10
1.8. Tariffa complessiva riconosciuta	10

PREMESSA

Come è noto, la Deliberazione ARERA n. 443/2019 stabilisce che la procedura di validazione dei PEF trasmessi dai gestori e dai Comuni, per le parti di rispettiva competenza, venga svolta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC).

All'ETC sono attribuite le seguenti competenze:

1. la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore e del Comune;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
3. la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (*Allegato 2 alla delibera 443*);
4. la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale).

Alla luce di ciò, l'Ente d'Ambito Salerno, quale ETC, oltre a validare i dati contenuti nei PEF "grezzi" trasmessi dai gestori e dai Comuni, ha nello specifico il compito di:

1. *determinare i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità:*
 - a. *coefficiente di recupero di produttività (Xa);*
 - b. *coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa);*
 - c. *coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa);*
2. *determinare il fattore di sharing (b) sulla vendita di materiale e di energia nell'ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2020-21;*
3. *determinare l'ulteriore parametro che contribuisce a definire il fattore di sharing sui proventi CONAI (ω) per la determinazione delle tariffe 2020-21, sempre nei range individuati da ARERA;*
4. *effettuare la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata (γ_1), la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (γ_2) e la soddisfazione degli utenti del servizio, anche con rispetto alla carta dei servizi (γ_3);*
5. *determinare il valore r che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, che può assumere il valore massimo pari a 4;*
6. *definire la vita utile delle discariche in accordo con il gestore, sulla base delle capacità residue e delle stime sui tempi di esaurimento delle stesse;*
7. *effettuare il riconoscimento dei costi della gestione post-operativa e di chiusura delle discariche autorizzate nel caso in cui le risorse precedentemente accantonate risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo;*
8. *verificare l'equilibrio economico finanziario del gestore.*




La presente relazione riguarda il **Comune di Aquara (SA)**, il cui servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è affidato alla ditta Nappi Sud s.r.l.

Al riguardo l'ETC ha acquisito agli atti la seguente documentazione:

1. Pec del 02.11.2020, acquisita al ns. prot. n. 2086/2020 del 02.11.2020, con la quale la società Nappi Sud s.r.l. (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione di veridicità del legale rappresentante della società Nappi Sud s.r.l. redatta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della delibera 443/2019;
 - b) relazione di accompagnamento al piano economico finanziario (MTR) predisposta dalla società Nappi Sud s.r.l. in accordo con la deliberazione ARERA n.443/2019;
 - c) Bilancio di esercizio al 31.12.2017 della società Nappi Sud s.r.l.;
 - d) Bilancio di esercizio al 31.12.2018 della società Nappi Sud s.r.l.;
 - e) Bilancio di esercizio al 31.12.2019 della società Nappi Sud s.r.l.;
 - f) "Personale_2019" della società Nappi Sud s.r.l.;
 - g) "Personale a consuntivo 2018" della società Nappi Sud s.r.l.;
 - h) "Personale_2019" della società Nappi Sud s.r.l.;
 - i) Registro dei beni ammortizzabili 2018 della società Nappi Sud s.r.l.;
 - j) tavole di input secondo modello di calcolo tool IFEL di competenza del gestore.
2. Nota prot.n. 4434 del 18.12.2020, acquisita al ns. prot. n. 2693/2020 del 18.12.2020, con la quale il Comune di Aquara (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
 - a) fabbisogno standard come rilevato ai sensi del c. 653 art. 1 della Legge n. 147/2013;
 - b) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la deliberazione ARERA 443/2019;
 - c) dichiarazione di veridicità del sindaco del Comune redatta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della delibera 443/2019;
 - d) deliberazione di Consiglio Comunale n.05 del 30.03.2018 - "Approvazione piano finanziario tari (tariffa rifiuti) - anno 2018";
 - e) deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 28.03.2019 - "Approvazione piano industriale servizio raccolta e smaltimento RR.SS.UU. e Piano finanziario per la determinazione delle tariffe TARI, per l'esercizio finanziario 2019";
 - f) Costi TARI 2017;
 - g) Costi TARI 2018;
 - h) tavole di input secondo modello di calcolo tool IFEL di competenza del Comune.

La presente relazione è redatta in accordo con quanto stabilito nella "Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 443/2019", approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 15 del 6.8.2020 e nel rispetto di quanto previsto dalla "Relazione sulla determinazione del parametro/coefficiente C19 di competenza dell'Ente d'Ambito (ai sensi della deliberazione ARERA n. 238/2020)" approvata con Delibera di Consiglio d'Ambito n. 22 del 4.11.2020.

1.1. ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE SVOLTA

L'ETC, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore e dal comune, di cui in premessa, ha effettuato l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif ed ha provveduto al completamento delle elaborazioni *Appendice 1 e Appendice 2*, con le informazioni di propria competenza.

Nello specifico ha verificato

1. la **completezza** dei dati e delle informazioni ricevute, di cui ai contenuti minimi del PEF- art. 18 della delibera 443/2019), prendendo atto dei seguenti documenti:




tabella (elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1) - corredata dalla relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo fornito in Appendice 2) e dalla dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3) - che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati da ARERA. In tale tabella, sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.

2. **la coerenza e la congruità** dei dati e delle informazioni ricevute, verificando la corrispondenza di detti dati con quelli riportati nel bilancio di competenza.

1.2. LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

L'Ente territorialmente competente descrive il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, motivando la determinazione dei fattori QL_a e PG_a .

L'art. 4 del MTR, rubricato "Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", descrive il metodo di calcolo finalizzato a verificare se il totale delle entrate tariffarie di riferimento in ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ rispetta il limite alla variazione annuale, come di seguito rappresentato:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

dove

ρ_a è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato sulla base della seguente formula (co.4.3 del MTR):

$$\rho_a = r_{qi_a} - X_a + QL_a + PG_a + C19$$

dove

r_{qi_a} è il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%.

X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'ETC nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%.

L'ETC ha ampia discrezionalità nel determinare tale parametro nell'ambito del range prefissato (*nota di approfondimento IFEL Fondazione ANCI*), con l'unica condizione che deve essere maggiore di zero. (cfr Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe - *Programma Operativo "Governance e Azioni di Sistema" FSE 2007 - 2013 Obiettivo 1 - Convergenza Asse e "Capacità istituzionale" Obiettivo specifico 5.2*).

Valore attribuito (X_a):

In via cautelativa si è deciso di attribuire il valore minimo dell'intervallo di riferimento e quindi nel caso specifico $X_a = 0,1\%$.

Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL_a):

coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa);

QLa è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 di cui all'allegato MTR alla Delibera 443/2019.

PGa è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4.

In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, i coefficienti QLa e PGa sono determinati dall'Ente territorialmente competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIONALE (PGa)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QLa)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa=0$ $QLa = 0$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \leq 3\%$ $QLa = 0$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa=0$ $QLa \leq 2\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \leq 3\%$ $QLa \leq 2\%$

L'ETC ha adottato i seguenti criteri generali:

Valore massimo dell'intervallo di riferimento in base al miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, determinando l'intervallo di riferimento in base alla presenza o meno di variazioni nelle attività gestionali e precisamente:

Valori attribuiti (QLa, PGa):

Nel caso specifico non vi sono variazioni nell'attività gestionale. È stato riscontrato un miglioramento del livello di qualità alla luce del miglioramento della percentuale di raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio.

PGa = 0% (nessuna variazione nelle attività gestionali)

QLa = 2% (miglioramento del livello di qualità).

1.3. COSTI OPERATIVI INCENTIVANTI

L'Ente territorialmente competente descrive gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all'eventuale valorizzazione delle componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR.

In tale paragrafo vengono descritti gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all'eventuale valorizzazione delle componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR.

Tali componenti hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

A tal proposito, si evidenzia che il Comune ha riportato per tali costi valore pari a zero.

Pertanto si confermano i valori attribuiti:

$$COI_{TV,a}^{exp} = 0$$

$$COI_{TF,a}^{exp} = 0$$

1.4. EVENTUALE SUPERAMENTO DEL LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

L'Ente territorialmente competente, per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, allega la Relazione ai sensi di quanto previsto dal comma 4.5 del MTR. Dalle risultanze delle elaborazioni svolte non si rinviene la necessità del superamento del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie.

1.5. FOCUS SULLA GRADUALITÀ PER LE ANNUALITÀ 2018 E 2019

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, descrive le componenti alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RC_{TV,a}$ e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RC_{TF,a}$, ai sensi dell'art. 15 del MTR.

Inoltre, illustra e motiva, in maniera specifica, la scelta dei valori $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$, $\gamma_{3,a}$ di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$.

- ✓ fattore di sharing sui proventi CONAI (ω) per la determinazione delle tariffe 2020-21 ωa è determinato dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$

ωa può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,1 ,0,4]: un valore di ωa pari al limite inferiore 0,1 indica performance molto elevate, mentre un valore pari all'estremo superiore pari a 0,4 indica performance molto basse

Nella relazione approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 15 del 6.8.2020 si è stabilito di attribuire il valore in considerazione della percentuale certificata di raccolta differenziata e del tasso di riciclo. A titolo esemplificativo verrà attribuito un valore minimo (corrispondente ad elevato livello di performance) per percentuali di Raccolta Differenziata maggiore o uguale al 65% e tasso di riciclo maggiore o uguale al 50%. Per percentuali inferiori ed intermedie potrà essere attribuito un valore proporzionale al limite massimo ed al limite minimo.

Nel caso specifico, atteso che per il Comune di Aquara (Sa) la percentuale di raccolta differenziata certificata dall'Osservatorio Regionale dei Rifiuti della Campania (ORGR) è pari a 73,27% (anno 2018) e il tasso di riciclo è pari a 55,19% (anno 2018), si assegna il seguente valore:

$\omega a = 0,10$;

✓ valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata ($\gamma 1$), la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio ($\gamma 2$) e la soddisfazione degli utenti del servizio, anche con rispetto alla carta dei servizi ($\gamma 3$);

- $\gamma 1,a$ è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere, pertanto si è stabilito di assegnare un valore massimo assoluto per i Comuni nei quali è raggiunto o superato il 65% di percentuale di raccolta differenziata (dato 2018 Certificato dalla Regione Campania), verrà invece assegnato il valore minimo assoluto per i Comuni che hanno una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 45%. Per valori di percentuale di RD compresi tra 45% e 64,99% verrà assegnato un valore intermedio proporzionale. A titolo esemplificativo per $\gamma 1,a$ appartenente all'intervallo $[-0,45; -0,3]$ verranno attribuiti i seguenti:

$$\%RD < 45\% \quad \gamma 1,a = -0,30$$

$$45\% \leq \%RD < 65\% \quad \gamma 1,a = -0,38$$

$$\%RD \geq 65\% \quad \gamma 1,a = -0,45$$

Atteso che, nel caso specifico, la percentuale di raccolta differenziata certificata anno 2018 è pari a 73,27% e l'intervallo di riferimento è $[-0,25; -0,06]$, si è assegnato a $\gamma 1$ il valore pari a $-0,25$.

- $\gamma 2,a$ è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo: si è stabilito di assegnare un valore massimo assoluto ai comuni che hanno una percentuale di riciclo superiore al 50% (dato 2018 certificato dalla Regione Campania) e per valori inferiori al 50% verrà applicato un valore in proporzione alla percentuale raggiunta.

A titolo esemplificativo per $\gamma 2,a$ appartenente all'intervallo $[-0,3 < \gamma 2,a < -0,15]$

$$\text{Percentuale di riciclo} \geq 50\%: \gamma 2,a = -0,3$$

$$\text{Percentuale di riciclo} < 50\%: \gamma 2,a = -0,15$$

Atteso che il tasso di riciclaggio certificato per l'anno 2018 dall'Osservatorio Regionale dei Rifiuti della Campania (ORGR), è pari a 55,19%, e l'intervallo di riferimento è $[-0,2; -0,03]$ si è assegnato a $\gamma 2$ il valore pari a $-0,20$.

- $\gamma 3,a$ è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

Non sono state effettuate indagini tese a valutare il grado di soddisfazione degli utenti, pertanto, si attribuisce a $\gamma 3$ il valore pari a $-0,01$ (intervallo di riferimento $[-0,05; -0,01]$);

1.6. FOCUS SULLA VALORIZZAZIONE DEI FATTORI DI SHARING

L'Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia.

✓ **fattore di *sharing* (b) sulla vendita di materiale e di energia**

b è il fattore di *sharing* dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 ,0,6], e concerne le seguenti categorie di ricavo:

1. derivanti la vendita di materiale o energia ottenuti dai rifiuti sul libero mercato;
2. componenti di ricavo diverse da quelle relative alla gestione dei RU ottenute avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato;
3. derivanti dai corrispettivi CONAI.

Di seguito si riporta in estratto tabella della nota di approfondimento IFEL Fondazione ANCI

Nuovi parametri/ componenti di costo introdotti dal MTR di competenza dell'ETC e loro rispettiva incidenza

Fattore di <i>sharing</i>	Valori min. del range ammesso per i fattori di <i>sharing</i>	Valori max del range ammesso per i fattori di <i>sharing</i>
b	Massimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e massimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti	Minimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e minimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti
	Minima detrazione dei costi da inserire nel PEF e minimo beneficio e tariffe più alte per gli utenti del servizio	Massima detrazione dei costi da inserire nel PEF e massimo beneficio e tariffe più basse per gli utenti del servizio
		Necessità di giustificare la scelta da parte dell'Etc

I fattori di *sharing* sono determinati dall'ETC all'interno di range prestabiliti dall'Autorità in totale indipendenza, anche se ARERA richiede che nella relazione di accompagnamento al PEF l'ETC descriva "le modalità di individuazione dei fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia"

Alla luce della situazione attuale che vede l'Ente d'ambito operativo ma non ancora subentrato nelle attività di affidamento della gestione in attuazione della Legge Regionale n. 14/2016 e del DLgs n. 152/2006 s.m.i., si è stabilito di attribuire al fattore di *sharing* **b** il valore massimo dell'intervallo, nel caso



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

AREA TECNICA

in cui il comune incassi direttamente i proventi e il minimo nel caso in cui sia stato delegato il gestore all'incasso dei suddetti proventi.

Nel caso specifico, atteso che il Comune di Aquara (SA) non ha incassato corrispettivi da Accordo Quadro Anci/Conai, si è deciso di attribuire il valore minimo al fattore di sharing **b**:

b = 0,3;

✓ **Il coefficiente economico "r", numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.**

- *r* rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

Il valore effettivo del conguaglio dovuto ogni anno sarà determinato in funzione del numero di rate (*r*) per il recupero della componente di conguaglio, che sarà discrezionalmente definito dall'ETC fino ad un massimo di quattro rate.

Per l'annualità in corso, l'Ente ha deciso di attribuire il valore ad (*r*) il valore pari a 4.

✓ **Il coefficiente economico "C19", spese per emergenza sanitaria-epidemiologica sostenute dal Comune, determinato dall'Ente territorialmente competente con valore compreso nell'intervallo [0%-3%].**

Non essendo state comunicate dal Comune di Aquara (Sa) eventuali spese per l'emergenza sanitaria-epidemiologica da COVID-19, il coefficiente **C19** è stato determinato dall'Ente territorialmente competente pari a 0%.

1.7. SCELTA DEGLI ULTERIORI PARAMETRI

L'Ente Territorialmente Competente non ritiene procedere alla scelta di ulteriori parametri di valutazione.

1.8. TARIFFA COMPLESSIVA RICONOSCIUTA

Dall'applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell'ETC e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, risulta che il corrispettivo finale riconosciuto è pari ad **€ 171.555,00** di cui **€ 89.702,00** componente variabile ed **€ 81.853,00** componente fissa.

Il Funzionario

dott. Giuseppe Arcieri

Il Dirigente

ing. Annapaola Fortunato

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario/Comune di		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	G	17.601	62.879	80.480
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G	0	49.106	49.106
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G	29.889	15.225	45.114
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	G	51.925	0	51.925
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{OP} _{IV}	G	0	0	0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	G	0	0	0
Fattore di Sharing - b	E	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	E	0	0	0
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR _{CONAI}	G	9.340	0	9.340
Fattore di Sharing - b(1+α)	E	0,33	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+α)AR _{CONAI}	E	3.082	0	3.082
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC _{IV}	G	-2.051	81.538	79.487
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E	0,54	0,54	0,54
Rateizzazione r	E	4	4	4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+γ)RC _{IV} /r	E	-277	11.008	10.731
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	0	12.722	12.722
ΣTV₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	96.056	150.939	246.994
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	G	16.832	0	16.832
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	0	7.592	7.592
Costi generali di gestione - CGG	G	4.590	0	4.590
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	0	14.805	14.805
Altri costi - COal	G	0	474	474
Costi comuni - CC	C	4.590	22.871	27.461
Ammortamenti - Amm	G	0	0	0
Accantonamenti - Acc	G	0	6.958	6.958
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0	0	0
- di cui per crediti	G	0	6.958	6.958
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0	0	0
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0	0	0
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	0	0	0
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{ic}	G	0	0	0
Costi d'uso del capitale - CK	C	0	6.958	6.958
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{OP} _{IV}	G	0	0	0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _{FI}	G	98	-75.639	-75.541
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E	0,54	0,54	0,54
Rateizzazione r	E	4	4	4
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+γ)RC _{FI} /r	E	13	-10.211	-10.198
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	0	0	0
ΣTF₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	21.435	19.617	41.053
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/rif	E	0	0	0
ΣT₁ = ΣTV₁ + ΣTF₁	C	117.491	170.556	288.047
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	0	0	0
Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{OP} _{IV}	facoltativo	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR - COS ^{OP} _{IV}	facoltativo	-	-	-
ΣTV₂ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	96.056	150.939	246.994
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{OP} _{IV}	facoltativo	-	-	-
ΣTF₂ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	21.435	19.617	41.053
ΣT₂ = ΣTV₂ + ΣTF₂ (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND_{IV})	C	117.491	170.556	288.047
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND _{IV}	facoltativo	-	-	-
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND _{IV}	facoltativo	-	-	-
ΣT₃ = ΣT₂ + ΣT_{IV} al netto della componente di rinvio RCND_{IV}	C			288.047
Grandezze fisico-tecniche				
% rd	G			
q ₂₂	G			389,98
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G			445,00
fabbisogno standard E _{cent} /kg	E			451,00
costo medio settore C _{cent} /kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ ₁	E	-0,25	-0,25	-0,25
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ ₂	E	-0,20	-0,20	-0,20
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ ₃	E	-0,01	-0,01	-0,01
Totale γ	C	0,460	0,460	0,460
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C	0,5400	0,5400	0,5400
Verifica del limite di crescita				
IP ₁₀	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X ₁	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - Q ₁₀	E			2,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - P _G	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 ₂₀₂₀	facoltativo			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	C			3,6%
(1+p)	C			1,036
ΣT ₃	C			288.047
ΣTV ₃₋₁	E			74.751
ΣTF ₃₋₁	E			90.841
ΣT ₃₋₁	C			165.594
ΣT ₃ /ΣT ₃₋₁	C			1,74
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			171.555
delta (ΣT₃-ΣTmax)	C			116.492
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
riclassifica TV ₃	E			
riclassifica TF ₃	E			
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			-

Legenda celle

compilazione libera
non compilabile
celle contenenti formule
celle contenenti formule/totali

ENTE D'AMBITO - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ATO SALERNO
 Protocollo Partenza N. 2864/2020 del 29-12-2020
 Allegato 3 - Copia Documento

Parametri da inserire a cura dell'ente territorialmente competente

Compilare le celle rosa

Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli			
		Anno 2020	Range di scelta
	b	0,30	[0,3 ;0,6]
	ω	0,10	[0,1 ;0,4]
	γ	-0,46	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ1	-0,25	[-0,25 ;-0,06]
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ2	-0,20	[-0,2 ;-0,03]
Valutazione soddisfazione utenti	γ3	-0,01	[-0,05 ;-0,01]
	r	4,00	[1 ; 4]
		Anno 2018	Anno 2020
Benchmark di riferimento		451,00	451,00
Costo Unitario effettivo		445,00	695,38

Limite tariffario			
	rpi	1,70%	
	x	0,10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	2,00%	[0% ;2%]
	PG	0,00%	[0% ;3%]
	C19	0,00%	[0% ;3%]
$\rho a = rpi a - X a + QLa + PGa$	p	3,60%	

Limite di crescita della tariffa	
$Ta/Ta-1 \leq (1 + \rho a)$	1,74
T _a riconosciuta	171.555
Δ non riconosciuta	116.492

Link a documenti utili

Descrizione metodo tariffario servizio intergato di gestione dei rifiuti (Allegato A della deliberazione 443/2019/R/rif - MTR)

<https://www.arera.it/allegati/docs/19/443-19all.pdf>

Nota di approfondimento IFEL al MTR

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/3680_95cb738a732fe0012e47716ae3b6ae12

Chiarimenti su aspetti applicativi (Determinazione 02/DRIF/2020)

<https://www.arera.it/allegati/docs/20/002-20drif.pdf>

Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti (Deliberazione 57/2020/R/rif)

<https://www.arera.it/allegati/docs/20/057-20.pdf>

Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze alla luce dell'emergenza da Covid-19 (Deliberazione 158/2020/R/rif)

<https://www.arera.it/allegati/docs/20/158-20.pdf>

Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19 (Delibera 238/2020/R/rif)

<https://www.arera.it/allegati/docs/20/238-20.pdf>

Nota IFEL per il calcolo del costo standard del servizio rifiuti

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/download/3509_2877b8d3e463b73b756ef1ea03d2b52e

Corrispettivi calcolati

Limite di crescita della tariffa variabile		
	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	288.047	
Scomposizione della tariffa	246.994	41.053
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)		
Scomposizione della tariffa	246.994	41.053
Tariffa finale ex MTR	288.047	

Tariffa finale		
	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	171.555	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)		
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	89.702	81.853
Valorizzazione RCNDTV (art. 7 ter.2 del MTR)		
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)		
Attività fuori perimetro		
Tariffa finale	89.702	81.853

Legenda compilazione
Campo a compilazione libera
Calcolo o visualizzazione dei valori automatica
Campi non modificabili
Campi con scelta da menù a tendina